



# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 29.04.2025

**OGGETTO: "Approvazione Tariffe TARI 2025".**

L'anno duemilaventicinque, il giorno VENTINOVE del mese di APRILE, alle ore 10:30, e seguenti, presso l'aula consiliare "Giuseppe Anzalone" sita in P.zza S. Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 22.04.2025 prot 2744, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.

Presiede la seduta il Sig Collura Filippo, Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Vincenzo Lodato.

Alla verifica del Segretario Comunale risultano presenti\assenti all'avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 7 Consiglieri, i Signori:

		presente	assente
1 Collura	Filippo	X	<input type="checkbox"/>
2 Cali'	Maria Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
3 Di Napoli	Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>
4 Barone	Sergio Maria	<input type="checkbox"/>	X
5 Bondi'	Giacomo	X	<input type="checkbox"/>
6 Sparacio	Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
7 Manno	Maria Stefania	X	<input type="checkbox"/>
8 Abinanti	Tommaso	X	<input type="checkbox"/>
9 Pollina	Domenica	<input type="checkbox"/>	X

Sono presenti per la Giunta Comunale il Sindaco e gli assessori, Bondi (già consigliere) e Sparacio (già consigliere).

Per gli Uffici Comunali è presente il Dott. Paolo Sarullo, Responsabile del Settore II, la Dott.ssa Linda Affrunti, Responsabile del Settore I e l'Arch. Nicola Agosta, Responsabile del Settore III.

Assunta la Presidenza, il Dr. Filippo Collura, assistito dal Segretario Comunale Avv. Vincenzo Lodato, dopo aver verificato la regolarità degli adempimenti propedeutici alle ore 10.35 ha dichiarato legale e aperta la seduta.

Il **Presidente** in apertura di seduta, con il consenso unanime del Consiglio Comunale ha individuato, quali scrutatori per la seduta odierna i Consiglieri: Manno, Bondi e Sparacio.

Il **Presidente**, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 3 dell'O.d.G. avente per oggetto: **“Approvazione Tariffe TARI 2025”**.

Il **Presidente** procede, quindi, alla lettura della proposta avente ad oggetto **“Approvazione Tariffe TARI 2025”** posta al punto n. 3 dell'ordine del giorno, dando per letti e conosciuti tutti gli atti e gli allegati a corredo della stessa.

Il **Presidente** invita il dr. Sarullo a prendere la parola.

Prende la parola il **Responsabile del Settore Economico Finanziario** che illustra la proposta e, in particolare, la conferma delle tariffe TARI approvate lo scorso anno così come il PEF di durata biennale. Rappresenta che con l'atto di oggi si disciplina la tempistica dei pagamenti e sottolinea che si è tenuto conto della nuova disciplina prevista da ARERA. Espone le tempistiche dei pagamenti dell'acconto pari all'80 % e del saldo entro dicembre.

Il Sindaco, presa la parola, esprime perplessità sulla disciplina prevista da ARERA che non valorizza i comuni virtuosi.

Non essendovi interventi da parte dei consiglieri comunali, il **Presidente** pone la proposta in votazione.

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti;

Visti

- il T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.Le n. 48/1991, con le norme della Legge n. 142/90 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

con votazione palese per alzata di mano espressa dai Consiglieri nel modo seguente:

- presenti e votanti: 7;
- favorevoli: n. 7;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno;

esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

**DELIBERA**

Di approvare all'unanimità e fare propria integralmente la proposta di delibera avente ad oggetto:  
**“Approvazione Tariffe TARI 2025”**

A questo punto, essendo richiesto in proposta, il **Presidente** sottopone a votazione l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata.

Esperita la votazione, a scrutinio palese per alzata di mano, nel modo seguente:

- presenti e votanti: n. 7;
- favorevoli: n. 7;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il **Presidente** accerta e proclama l'approvazione all'unanimità.

Indi,

Visto l'esito della superiore votazione,

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

- di approvare l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata.

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.



# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Approvazione Tariffe TARI 2025**

### IL Responsabile Finanziario

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi

indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 24/05/2023 il quale all'articolo 1 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
  - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
  - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Ventimiglia di Sicilia **è costituito ed è operativo** l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.", quale ente territorialmente competente (ETC);

Preso atto quindi che,

- il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad **€ 410,455,00**;

Dato quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con deliberazione del CDA del 11/06/2024, l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R sono quantificate in € 1.022,00 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

Richiamate

- le *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."* e dall'altro si prevede che *"... "... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."*

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

Dato atto quindi che in applicazione delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2024-relativamente al Comune di Ventimiglia di Sicilia è complessivamente pari ad € 374.398,00;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € 374.398,00, sono così ripartiti:

**COSTI FISSI** €. **93.721,00**

**COSTI VARIABILI** € **316.735,00**

Visto che il Regolamento TARI, demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni previste dall'art. 26;

Dato atto, allora, che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri basandosi sul ruolo dell'anno precedente, per cui:

87% a carico delle utenze domestiche;

13% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2025**, di cui **all'allegato A (Tabella B)** relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella C** relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani*

finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;

- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che "... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Richiamate le premesse, e preso atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con deliberazione 11/06/2024 del CdA da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato S.R.R.

PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

## PROPONE

**a)** di quantificare in € 410.455,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, (**Allegato A**) rispettivamente, con le relative Tabella B) e Tabella C) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

**b)** di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

**c)**

**d)** di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

**e)** di confermare le agevolazioni previste, ai sensi del art. 26 del Regolamento TARI, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

**f)** di dare altresì atto che le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono per l'acconto del 80% il 31 Luglio 2025 e il saldo il 31/12/2025 del 20% come segue:

- 31/05/2025 acconto
- 30/06/2025 acconto
- 31/07/2025 acconto
- 31/12/2025 Saldo.

**g)** di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

**h)** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

Ventimiglia di Sicilia 16/04/2025

Il Responsabile Finanziario  
Dott. Paolo Sarullo

**OGGETTO: Approvazione Tariffe TARI 2025**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

**Ventimiglia di Sicilia, 16/04/2025**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
**Dott.. Paolo Sarullo**

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

**Ventimiglia di Sicilia, 16/04/2025**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
**Dott. Paolo Sarullo**



# **COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA**

Città Metropolitana di Palermo

## ***TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2025***

**SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2025 è la seguente:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	<b>€ 359.477,36</b>	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	<b>€ 82.080,85</b>
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	<b>€ 277.396,51</b>

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	<b>€ 50.978,64</b>	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	<b>€ 11.640,15</b>
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	<b>€ 39.338,49</b>

**Tabella B****TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	150,00	0,75	2,00	1,00	1,037322	234,354890
1 .2	Due componenti	8.606,00	0,88	109,00	1,40	1,217125	328,096847
1 .3	Tre componenti	5.671,33	1,00	73,83	1,80	1,383097	421,838803
1 .4	Quattro componenti	2.722,00	1,08	34,00	2,20	1,493745	515,580759
1 .5	Cinque componenti		1,11		2,90	1,535237	679,629182
1 .6	Sei o piu' componenti		1,10		3,40	1,521406	796,806627
1 .1	Un componente-Compostaggio	111,00	0,75	1,00	1,00	0,726126	164,048423
1 .2	Due componenti-Compostaggio	90,00	0,88	1,00	1,40	0,851987	229,667792
1 .3	Tre componenti-Compostaggio	320,00	1,00	4,00	1,80	0,968168	295,287162
1 .4	Quattro componenti-Compostaggio	336,00	1,08	4,00	2,20	1,045621	360,906531
1 .3	Tre componenti-Legge 104	90,00	1,00	1,00	1,80	1,175632	358,562982
1 .4	Quattro componenti-Raccolta differenziata	60,00	1,08	1,00	2,20	1,194996	412,464607
1 .1	Un componente-Compostaggio	2.837,00	0,75	35,00	1,00	0,726126	164,048423
1 .2	Due componenti-Compostaggio	9.378,00	0,88	98,00	1,40	0,851987	229,667792
1 .3	Tre componenti-Compostaggio	5.457,00	1,00	64,00	1,80	0,968168	295,287162
1 .4	Quattro componenti-Compostaggio	3.238,00	1,08	38,00	2,20	1,045621	360,906531
1 .5	Cinque componenti-Compostaggio	1.253,00	1,11	12,00	2,90	1,074666	475,740428
1 .2	Due componenti-Legge 104	1.408,00	0,88	17,00	1,40	1,034556	278,882320
1 .3	Tre componenti-Legge 104	185,00	1,00	2,00	1,80	1,175632	358,562982
1 .4	Quattro componenti-Legge 104	265,00	1,08	3,00	2,20	1,269683	438,243645
1 .1	Un componente-Mono occupante o uso saltuario	45.441,00	0,75	611,83	1,00	0,726126	164,048423
1 .2	Due componenti-Mono occupante o uso saltuario	66,00	0,88	1,00	1,40	0,851987	229,667792
1 .4	Quattro componenti-Raccolta differenziata	550,00	1,08	7,00	2,20	1,194996	412,464607
1 .5	Cinque componenti-Raccolta differenziata	1.361,00	1,11	15,00	2,90	1,228190	543,703346
1 .6	Sei o piu' componenti-Raccolta differenziata	280,00	1,10	3,00	3,40	1,217125	637,445302
1 .1	Un componente-Riduzione estero legge finanziaria 2016	2.034,00	0,75	21,00	1,00	0,345774	78,110485
1 .1	Un componente-Riduzione estero monoccupante	60,00	0,75	1,00	1,00	0,726126	164,048423

**Tabella C****TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	345,00	0,52	4,55	0,496564	1,777810
2 .4 Esposizioni, autosaloni	25,00	0,52	4,55	0,496564	1,777810
2 .6 Alberghi senza ristorazione		0,99	8,70	0,945382	3,399328
2 .8 Uffici, agenzie	76,00	1,05	9,26	1,002679	3,618137
2 .9 Banche, istituti di credito e studi professionali	403,00	0,63	5,51	0,601607	2,152908
2 .10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1.143,00	1,16	10,21	1,107721	3,989328
2 .11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	126,00	1,52	13,34	1,451497	5,212305
2 .12 Attivita` artigianali tipo botteghe ( falegname, idra	148,00	1,06	9,34	1,012228	3,649395
2 .13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	101,00	1,45	12,75	1,384652	4,981776
2 .15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici	197,00	0,95	8,34	0,907185	3,258667
2 .16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		5,55	48,74	5,299875	19,044061
2 .17 Bar, cafe`, pasticceria		4,38	38,50	4,182603	15,043010
2 .18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	159,00	2,80	5,00	2,673811	1,953637
2 .19 Plurilicenze alimentari e/o miste	425,00	3,02	18,80	2,883896	7,345678
2 .1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu-Compostaggio	250,00	0,52	4,55	0,347595	1,244467
2 .8 Uffici, agenzie- Gestione rifiuti speciale in proprio	234,00	1,05	9,26	0,852277	3,075416
2 .6 Alberghi senza ristorazione-Raccolta differenziata	150,00	0,99	8,70	0,756306	2,719463
2 .12 Attivita` artigianali tipo botteghe ( falegname, idra-Raccolta differe	15,00	1,06	9,34	0,809782	2,919516
2 .16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie-Raccolta differenziata	1.569,00	5,55	48,74	4,239900	15,235249
2 .17 Bar, cafe`, pasticceria-Raccolta differenziata	151,00	4,38	38,50	3,346083	12,034408

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to COLLURA FILIPPO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CALI' MARIA ANTONIETTA

f.to AVV.VINCENZO LODATO

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 IL **29.04.2025**

comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione )

comma 2 (Immediatamente Esecutiva)

della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li **29.04.2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to AVV.VINCENZO LODATO

---

Affissa all'albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall'albo Pretorio il ....., senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE  
F.to MILIANTA LUCIA

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio.

#### CERTIFICA

Che copia del presente atto, ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato pubblicato per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to AVV.VINCENZO LODATO